

SENT. 25/2007



GUIDO ROMANO

Presidente

PIERINA BIANCOFIORE

Consigliere est.

ROBERTA CICCHESE

Referendario

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso n. 1321/2006 proposto da *Omissis*, rappresentata e difesa dall'Avv. Marco TOMA ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv. Giuseppe PANZA in Catanzaro Via Indipendenza n. 21,

contro

Omissis, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'Avv. Anta CORIGLIANO ed elettivamente domiciliata presso l'Area Territoriale Legale di Catanzaro di *Omissis* alla Via dei Cardatori in Catanzaro,

per la declaratoria

di illegittimità del silenzio rifiuto serbato sulla richiesta di accesso presentata dalla ricorrente in data 19 dicembre 2006 per ottenere dalle *Omissis* le copie di tutti i contratti di lavoro stipulati tra la detta società e la ricorrente, le relative lettere di assunzione, nonché le buste paga dalla medesima percepite,

nonché per l'accesso

alla documentazione sopra indicata mediante estrazione di copia conforme autenticata degli stessi e

per la relativa **condanna** dell'Ente a quanto richiesto;

VISTO il ricorso con i relativi allegati;

VISTE le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;

VISTO l'atto di costituzione in giudizio della società *Omissis*;

VISTI gli atti tutti della causa;

Relatore alla Camera di Consiglio dell'11 gennaio 2007 la dr.ssa Pierina BIANCOFIORE;

Uditi altresì i difensori delle parti come da verbale di udienza;

RITENUTO in fatto e considerato in diritto quanto segue:

FATTO E DIRITTO

Con ricorso notificato alla società *Omissis* in data 21 novembre 2006 e depositato il successivo 28 novembre, la ricorrente, che ha intrattenuto un rapporto di lavoro con la detta società, espone di avere richiesto alla stessa, con istanza del 19 settembre 2006, di poter estrarre copia conforme autenticata dei contratti di lavoro dalla medesima stipulati, delle relative lettere di assunzione, nonché delle buste paga dalla medesima percepite e ciò al fine di tutelare la propria posizione dinanzi al Giudice del Lavoro, per la violazione da parte della società *Omissis* del D.Lgs. n. 368 del 2001.

Non ottenendo alcuna risposta, l'esponente ha quindi proposto il ricorso giurisdizionale, deducendo la violazione degli articoli 22 e seguenti della L. 7 agosto 1990, n. 241, nonché l'eccesso di potere per erronea individuazione dei presupposti di fatto, carenza di motivazione e di istruttoria del procedimento amministrativo.

In buona sostanza l'esponente, premesse alcune note sulla natura dell'ente *Omissis* che pur rivestendo la forma di società per azioni opera per il raggiungimento di finalità pubbliche, rappresenta la necessità di ottenere gli atti che le occorrono per la tutela in giudizio della sua posizione e a tale proposito ha citato la costante giurisprudenza sulla materia che vede sovente soccombente le *Omissis*.

La società resistente si è costituita in giudizio, ha confutato ogni doglianza ed ha chiesto la reiezione del ricorso che è stato trattenuto per la decisione alla Camera di Consiglio dell'11 gennaio 2007 alla quale il Collegio lo ha trovato fondato.

In primo luogo va contestata la controdeduzione della resistente società, laddove si prospetta che la normativa in materia di diritto d'accesso agli atti amministrativi non risulterebbe applicabile nei confronti delle *Omissis*, in quanto quest'ultima è un ente che opera sul mercato sin dal 28 febbraio 1998 in forma di società per azioni e quantomeno nell'ambito di quei rapporti che non sono connotati da un'attività di pubblico interesse. *Omissis* sostiene, dunque, che alla stregua di quanto stabilito dall'art. 15 della L. n. 15 del 2005, che ha introdotto modifiche nella L. n. 241 del 1990, sono qualificabili documenti amministrativi, e quindi suscettibili di accesso, gli atti espressione di un'attività di pubblico interesse e poiché il rapporto di lavoro alle dipendenze di *Omissis*, ai sensi dell'art. 6 della L. n. 71 del 1994 è di tipo privatistico, gli atti che disciplinano i contratti individuali di lavoro non investono situazioni di interesse pubblico ed appaiono del tutto disancorati rispetto alla gestione del servizio pubblico in concreto esercitata.

La tesi non può essere condivisa.

Secondo la costante giurisprudenza che riguarda le controversie in materia di accesso proposte dall'ente *Omissis* e che lo hanno appunto visto soccombente, *“l'attività amministrativa, cui gli articoli 22 e 23 della L. n. 241 del 1990, correlano il diritto di accesso, ricomprende non solo quella di diritto amministrativo, ma anche quella di diritto privato posta in essere dai soggetti gestori di pubblici servizi che, pur non costituendo direttamente gestione del servizio stesso, sia collegata a quest'ultima da un nesso di strumentalità derivante, sul versante soggettivo, dall'intensa conformazione pubblicistica”*. (Consiglio di Stato, sezione VI, 26 gennaio 2006, n. 229 e analoga nella massima 30 dicembre 2005, n. 7624).

Quindi nell'ambito della disposizione generale contenuta dall'art. 23 della L. n. 241 del 1990, nel testo modificato dalla L. 3 agosto 1999, n. 265, il quale comprende espressamente tra i soggetti

passivi dell'accesso ai gestori di servizi pubblici, non è dato ritagliare alcuna eccezione per la società *Omissis*, che oltre che essere ricompresa nell'ambito della norma in quanto gestore di servizio pubblico, svolge attività caratterizzata, appunto, da una “*intensa conformazione pubblicistica*”.

Non può essere neppure condivisa la contestazione per cui la richiesta di accesso sarebbe stata effettuata dal difensore di parte ricorrente, dal momento che, come è dato leggere, nell'intestazione dell'istanza, egli agiva in nome e per conto della sua assistita.

Né manca, come sostenuto dalla difesa della società, l'interesse diretto, concreto ed attuale della ricorrente ad ottenere gli atti specificati, poiché la stessa ha specificato di dovere tutelare la propria posizione dinanzi al Giudice del Lavoro. Quanto alla personalità dell'interesse appare fuor di dubbio che, richiedendo i contratti da lei stessa sottoscritti, le lettere di assunzione che la riguardano e le buste paga degli emolumenti percepiti, tali atti si riferiscono gioco forza alla sua posizione.

Il ricorso va, pertanto, accolto e per l'effetto va ordinato a *Omissis* in persona del legale rappresentante p.t. il rilascio, in copia conforme autenticata:

- a) dei contratti di lavoro sottoscritti dall'interessata con *Omissis*;
- b) le lettere di assunzione che la riguardano;
- c) le buste paga degli emolumenti dalla stessa ricorrente percepiti, salvo l'onere dell'esponente di corrispondere diritti e spese di riproduzione.

Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria – Sezione Seconda, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, lo accoglie e per l'effetto ordina a *Omissis* in persona del legale rappresentante p.t. il rilascio, in copia conforme autenticata della documentazione in motivazione indicata, salvo l'onere della ricorrente di corrispondere diritti e spese di riproduzione.

Condanna *Omissis* al pagamento di Euro 1.500,00 per spese di giudizio ed onorari.

Ordina che la presente sentenza venga eseguita dall'Autorità Amministrativa.

Così deciso in Catanzaro nella Camera di Consiglio dell'11 gennaio 2007.